



**PIEMONTE**

# IMPRESA DI COMUNITÀ

TERZO INCONTRO DI ANIMAZIONE  
LE COMUNITÀ ENERGETICHE

**05 ottobre 2022 - ORE 17.00**

**SALBERTRAND - Sede Aree Protette Alpi Cozie**

Via Fransuà Fontan, 1

Evento organizzato da  
**UECOOP**

in collaborazione con



## RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI E NAZIONALI

### RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

**Direttiva (UE) 2019/944** relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva **art.2, par. 1, punto 11) e art.16**

La direttiva definisce la nozione di *comunità energetica dei cittadini* ed i principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina

**Direttiva (UE) 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili **art.2, par. 1, punti 1), 14), 15) e 16) e art. 21 e 22**

La direttiva definisce la nozione di *autoconsumo, autoconsumo collettivo* e di *comunità di energia rinnovabile* ed i principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina

### RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI (Normativa transitoria)

**Articolo 42-bis decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162**

**Deliberazione ARERA n.318/2020** Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile

**Decreto ministeriale 16 settembre 2020** Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020

**Regole tecniche GSE 22 dicembre 2020** per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (con aggiornamento del 4 aprile 2022)

**Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.18/E del 12 marzo 2021**

**Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199**, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili **art.2; art.30-33**



# MODELLI ORGANIZZATIVI /1



La comunità energetica deve essere un **soggetto di diritto a sé stante**

Le norme vigenti **non impongono però una forma giuridica precisa e non esiste una forma univoca per le comunità energetiche**: dal punto di vista della forma giuridica assunta per le comunità sono possibili diversi modelli e, in relazione alla diversa forma giuridica scelta, si modificano la struttura della governance, del processo decisionale e del sistema di responsabilità.

Le forme sinora utilizzate in funzione della normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di comunità energetiche sono:

- **associazione o fondazione** (di regola, di partecipazione): L'associazione è un complesso di persone fisiche per la realizzazione di uno scopo sociale di natura non prettamente economico, mentre la fondazione è un complesso organizzato di beni destinati da uno o più soggetti (cd. fondatori) per la realizzazione di uno scopo generalmente altruistico
- **impresa sociale** ai sensi del d.lgs.112/2017. Sono definite imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
- **cooperativa** (ad esempio di consumo e utenza). Ai sensi dell'art. 2512 del c.c. le cooperative sono società dedite alla produzione di beni o servizi senza scopo di lucro, dove lo scopo mutualistico consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività

I rapporti tra i soggetti appartenenti ad una comunità energetica devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto o nell'Atto costitutivo della medesima comunità. La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l'integrazione di tali contenuti nello Statuto o nell'Atto Costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

## MODELLI ORGANIZZATIVI /2

LA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE È QUINDI UN SOGGETTO GIURIDICO CHE:

- a. si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è **autonomo** ed è **effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione
- b. i cui azionisti o membri sono **persone fisiche, piccole o medie imprese o autorità locali, compresi le amministrazioni comunali e gli enti religiosi**
- c. il cui obiettivo principale è fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera

In particolare:

- a. i clienti finali, in particolare i clienti domestici, devono avere il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie
- b. nel caso di imprese private, la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale o professionale principale
- c. le comunità di energia rinnovabile hanno il diritto di:
  - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile
  - scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla comunità, con il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti
  - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

**Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a. fermo restando che ciascun consumatore che partecipa ad una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità
- b. l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per **l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione** con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione
- c. i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, **anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio**, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini
- d. i membri delle comunità possono accedere agli incentivi alle condizioni e con le modalità stabilite
- e. nel rispetto delle finalità la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili analizzate all'utilizzo da parte dei membri può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.



## MODELLI ORGANIZZATIVI /3

Le comunità di energia rinnovabile devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione

### CHI PUÒ CONTROLLARE LA COMUNITÀ ENERGETICA

- **persone fisiche**
- **piccole e medie imprese**
- **enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali**
- **enti di ricerca e formazione**
- **enti religiosi**
- **enti del terzo settore**
- **enti di protezione ambientale**
  - **amministrazioni locali** contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

### CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA

La **partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti indicati sopra.

Ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e di incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono essere clienti finali o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile)
2. nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali, ed essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale o industriale principale. In questo caso, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00 (produzione e commercio di energia elettrica)
4. Sino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021, essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria). A seguito dell'entrata in vigore dei decreti di attuazione del citato decreto legislativo sarà possibile essere titolari di punti di connessione ubicati su reti sottese alla medesima cabina primaria
5. aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.



# MODELLI ORGANIZZATIVI /4

## Lo stato dell'arte




**COMUNITÀ ENERGETICHE: ONLINE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL QUADRO REGOLATORIO; DECRETO ATTUATIVO IN ARRIVO ENTRO IL 2022 (MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2)**

Dopo [l'iniziale stallo](#) sul provvedimento attuativo, la partita sulle comunità energetiche sembra finalmente pronta per iniziare. Come riportato a pagina 3 del *Sole 24 Ore* del 26 agosto 2022, l'Autorità per l'energia (Arera) ha avviato, nel mese di agosto, una [consultazione sulla delibera](#) per delineare il nuovo quadro regolatorio.

In particolare, nel documento si specificano i **minori oneri tariffari** (soprattutto per i condomini) che consistono nella restituzione della componente relativa al trasporto dell'energia sulla rete di trasmissione (**circa 8 euro a megawattora**) e quella per la distribuzione e le dispersioni di energia (**1 euro circa a megawattora**). Nel documento si attribuisce anche alle società di distribuzione il compito di definire **mappe delle loro reti**, che poi saranno **unificate e pubblicate in un'unica mappa dal Gse**, per facilitare il processo di costituzione di una comunità ad imprese o condomini in zone limitrofe (le legge prevede che debbano ricadere sotto la stessa cabina della rete primaria).

A questo punto, resta solo il compito al MITE di emanare il **decreto attuativo** contenente i dettagli sugli incentivi, azione che era prevista **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore del Decreto RED II (D.Lgs. n°199/2021). Nonostante di questo decreto ancora non vi sia traccia, secondo il *Sole 24 Ore* il MITE sarebbe al lavoro sul testo e l'obiettivo sarebbe di emanare il decreto, notificarlo alle Ue per il via libera in materia di aiuti di Stato, ed essere pronti a partire **entro la fine dell'anno**.

Possibili percorsi per sperimentare comunità energetiche "rigenerative" nelle aree interne



## SOGGETTI COINVOLGIBILI A LIVELLO TERRITORIALE



- **Cooperative** in qualità di *beneficiarie, animatrici e coordinatrici* dei processi
- **Comunità locali** delle aree interne e montane e dei piccoli borghi
- **Soggetti privati**  
Politecnico di Torino – Energy Center  
Fondazioni  
Banca Etica
- **Associazionismo locale**  
Associazioni fondiarie del territorio
- **Enti Locali**  
Unioni dei Comuni, Enti Parco, Consorzi socio assistenziali, Associazioni di imprese, GAL



## POSSIBILI STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' DELLE COMUNITA' ENERGETICHE



Il MISE ha approvato le **tariffe di incentivo per l'autoconsumo da parte dei membri delle comunità energetiche**. Le tariffe riferite al kWh premettono di valutare scenari di **sostenibilità e di fornitura di energia a prezzi inferiori di quelli attuali (20-30%)** così da rendere le comunità energetiche un polo attrattore per insediamento e sviluppo di nuovi processi economici locali virtuosi. Gli incentivi possono essere usati come fonte per il finanziamento delle aliquote di interventi eccedenti i contributi previsti per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Con il credito di imposta generato da interventi riferiti al Superbonus (ecobonus 110%) per la riqualificazione energetica delle abitazioni unita al bonus sisma (applicabile a tutti i comuni in zona 1,2,3 della classificazione sismica, pertanto tutti i comuni montani e collinari, più alcune zone di pianura del Piemonte) è possibile la **definizione di un business plan che consente il recupero di unità abitative in zone marginali (es. RECUPERO BORGATE)**.

Il credito **generato e ceduto a terzi** consente un'ipotesi di investimento a costo 0 per i beneficiari e l'apporto di capitali da parte dei riscossori del credito (es. **banche, fondazioni ed impact investors**).

Su questo tema possono inoltre intervenire **investitori esterni che acquistano i crediti relativi ai servizi ecosistemici generati**.

## PERCHE' NOI?

Sul tema dell'efficientamento energetico degli edifici (e sul superbonus al 110%) si stanno muovendo grossi player nazionali ed esteri che hanno "fiutato" l'opportunità imprenditoriale che offre un modello di business a incentivazione statale.

La modalità di azione dei grandi player è quasi ovunque la medesima: sfruttare a proprio vantaggio gli incentivi fiscali "scaricando" poco o nulla sull'utente consumatore finale, che viene attratto da un'offerta "a pacchetto completo", che seppur sconveniente economicamente (poiché di fatto il cittadino finisce per beneficiare solo di un 20-30% degli incentivi a cui avrebbe diritto) diventa attrattiva perché consente di superare 2 grosse criticità della misura:

- difficoltà di accesso al credito iniziale;
- complessità burocratica

Il ruolo della cooperazione diventa quindi cruciale perché, attraverso l'unione di singoli cittadini e la funzione di aggregatore di comunità, può proporre modelli organizzativi che siano un'opportunità di rilancio economico per i territori, poiché essa per definizione redistribuisce il valore aggiunto nella comunità in cui è inserita.

Si tratta, in fondo, di provare ad applicare concretamente un principio basilare che deve guidare l'azione di UE.Coop: **cooperazione vs. competizione**

